TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

# Art. 43

## Legge 18 novembre 1923, m 2444, art. 43

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano inscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non piu' di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessita' di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, negli otto giorni successivi alla data di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini, che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non piu' tardi del giovedi' precedente la domenica delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente le elezioni.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1925, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico della legge elettorale politica |
| Estremi | Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2694 |
| Titolo | III — Collegio unico nazionale e circoscrizioni elettorali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1924 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica/art-43-legge-18-novembre-1923-m-2444-art-43/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it